



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI VENEZIA

Sent. N. 1298/16
 Dep. 20 MAG. 2016
 N. R.G. 178/14

SEZIONE SPECIALIZZATA MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

Cron. n. 1095
 Rep. n. 3077

Dr.ssa Liliana GUZZO PRESIDENTE
 Dr.ssa Gabriella ZANON GIUDICE
 Dr. Luca BOCCUNI GIUDICE REL.

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc,
 così come modificato dalla L.n. 69/2009, la
 seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

A _____, rappresentato e difeso in giudizio
 dagli avv.ti _____ e _____,
 con domicilio eletto presso lo
 studio di quest'ultimo in Venezia - Mestre,
 _____), in forza di procura a margine
 dell'atto di citazione;

Ogg.: *giur. dell'.*
dell'ass. e del
councilio di
una delle soc.
delle altre ass.
e soc. coop.

ATTORE

CONTRO

B _____, in persona
 del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in
 Padova, rappresentata e difesa in giudizio dagli
 avv.ti _____ e _____,
 _____), con domicilio eletto presso lo studio di
 quest'ultimo in Venezia, _____), in

my

forza di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:

"In via principale, nel merito, dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, alla luce della nuova delibera assunta dall'assemblea dei soci della **B** in data 27.6.2014 (e fatto salvo ogni diritto di impugnazione di tale nuova delibera in capo al sig. **A**). In via istruttoria, come foglio allegato al verbale del 3.6.2015. Condannare **B** al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"In via principale, dichiarare cessata la materia del contendere e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità delle domande attoree. In via subordinata, dichiarare inammissibile ed in ogni caso rigettare l'impugnazione proposta dal signor **A** della delibera assembleare del 7.6.2013, mandando esente la società convenuta da ogni avversaria pretesa. In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore degli avvocati antistatari, ovvero, in via subordinata, con integrale compensazione delle spese di lite".

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 19.2.2014, **A** professandosi socio di **B** srl, detenendone il 15 % del capitale sociale, ha impugnato le deli-

berazioni dell'assemblea dei soci prese in data 27.6.2013 e con cui sarebbe stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2012, sarebbero state rinnovate le cariche sociali e sarebbe stato nominato un nuovo componente dell'organo amministrativo per cessazione di altro consigliere coop-tato, ai sensi dell'art. 2386 cc.

L'attore ha lamentato di non avere mai ricevuto alcuna convocazione, rimanendo egli assente dall'assemblea, così prospettandosi la nullità delle delibere assembleari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter cc, in quanto prese in assenza assoluta di informazione. Peraltro, **A** ha evidenziato come del tutto falsamente il verbale di assemblea avrebbe attestato la presenza dei soci rappresentanti l'intero capitale sociale, non essendo mai, in realtà, state esse deliberazioni adottate all'unanimità. Inoltre, al fine di evidenziare la volontà dei soci di maggioranza di escluderlo da qualsiasi decisione sull'impresa, l'attore ha evidenziato come l'assemblea avrebbe nominato in via definitiva quale consigliere di amministrazione certo **C** nonostante il suo conflitto di interessi, essendo gli amministratore presso certa **D** concorrente di **B**. **A** ha concluso chiedendo la declaratoria di nullità delle delibere prese all'assemblea indicata, per difetto di convocazione, assenza assoluta di informazione e con inserimento a verbale di informazioni false circa la presenza dell'itera compagine sociale.

Costituendosi in giudizio, **B** srl, dopo avere evidenziato come l'impugnativa avversaria si collocherebbe in un contesto di accesa conflittualità tra le parti, caratterizzata dalla pendenza di altre cause intentate da **A**, già dipendente ed amministratore della società medesima, ha eccepito la decadenza della domanda avversaria, essendo stato notificato l'atto di citazione ben oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 2479 ter comma 1 cc. Nel merito, la società convenuta ha negato il difetto di regolare convocazione dei soci legittimati a partecipare all'assemblea, così come ha negato che il relativo verbale conterrebbe attestazioni false, posto che le deliberazioni sarebbero state prese con "il voto favorevole di tutti i soci presenti in quell'occasione".

Quanto alla nomina a consigliere di amministrazione di **C**, la convenuta ha evidenziato come essa rivestirebbe comunque gli estremi dell'autorizzazione ex art. 2390 cc, pur evidenziando come, con delibera assembleare del 29.4.2014, l'organo collegiale sarebbe stato sostituito con la designazione di un amministratore unico nella persona di certo **E**.

B ha chiesto il rigetto delle domande di controparte, evidenziando, nel corso della causa, che le deliberazioni impugnate sarebbero state ratificate con successiva delibera adottata il 27.6.2014 a seguito di assemblea regolarmente convocata, così evidenziandosi la cessazione della materia del contendere.

Deve premettersi che, benché **A**
faccia cenno alla gravità della nomina, all'esito
dell'assemblea oggetto di lite, del consigliere
asseritamente in conflitto di interessi, in realtà
non svolge alcuna impugnativa specifica rispetto a
tale deliberazione, posto che è chiaro il contenuto
dell'atto introduttivo del giudizio secondo cui
l'attore ha invocato la nullità delle deliberazioni
assembleari tutte in virtù dell'art. 2479 ter comma
3 cc, per difetto assoluto di informazione, non
essendo stato egli convocato, e considerato che lo
stesso attore non spende alcuna difesa al fine di
illustrare i motivi di invalidità di merito della
deliberazione di nomina del consigliere ... **C**

E' opinione pacifica in giurisprudenza che il
difetto di convocazione di uno o più soci integri
una ipotesi di nullità e non di mera annullabilità
della deliberazione assembleare, dovendosi far
rientrare la fattispecie nell'ambito delle decisio-
ni prese in difetto assoluto di informazione, con
la conseguenza che, in riferimento al motivo di
invalidità fatto valere in giudizio, deve reputarsi
assolutamente infodata l'eccezione di decadenza
sollevata da parte convenuta ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 2479 ter comma 1 cc, non
potendosi sottacere che l'impugnazione delle deli-
bere prese all'assemblea del 27.6.2013 è stata in-
trodotta con atto notificato il 19.2.2014 e, quin-
di, del tutto tempestivamente rispetto al termine
previsto di tre anni per le ipotesi di nullità.

Mf

Peraltro, è opinione del tutto condivisibile quella secondo cui, ove il socio impugni le deliberazioni assembleari per difetto di convocazione, la prova della regolarità di quest'ultima incombe sulla società convenuta, posto che a carico del socio non può porsi l'onere di una dimostrazione negativa e trattandosi di un elemento costitutivo della validità delle decisioni prese. In argomento **B**

non ha dato alcuna contezza di avere inviato la convocazione assembleare al socio impugnate, posto che in atti è acquisita unicamente la copia dell'avviso ai soci senza documentazione alcuna circa la spedizione di esso.

Inoltre, se è pur vero che il verbale di assemblea indica la presenza dell'intero consiglio di amministrazione e dei "soci rappresentanti l'intero capitale sociale" (doc. n. 7 di fascicolo di parte attrice), così potendosi rilevare la sanatoria dell'invalidità delle delibere adottate in presenza di assemblea totalitaria, va rilevato che l'attore ha contestato espressamente la rispondenza al vero di detta verbalizzazione, escludendo la sua presenza all'assemblea medesima.

Va notato che il verbale di assemblea oggetto di lite, a parte la generica attestazione della presenza dei soci rappresentati l'intero capitale sociale, non indica nominativamente i soci intervenuti e, quindi, non dà assolutamente atto della presenza anche del socio impugnante. Peraltro, l'assenza di **A** appare emersa pacificamente in atti a seguito della celebrazione dell'assemblea del 27.6.2014 di ratifica delle de-

liberazioni impugnate, assemblea regolarmente convocata all'uopo ed a cui hanno partecipato i soci di **B** (doc. n. 5 di fascicolo di parte convenuta). E' opportuno rilevare che in detta sede, al fine di illustrare l'affermata incomprendibilità dell'iniziativa impugnatoria che occupa, è indicato espressamente che **A** anche se avesse partecipato all'assemblea del 27.6.2013, non avrebbe potuto esprimere alcun voto influente al fine dell'assunzione delle decisioni prese che sarebbero comunque state approvate anche se lo stesso Lunardi avesse espresso voto contrario.

Ovviamente, l'affermazione secondo cui, se **A** avesse effettivamente partecipato all'assemblea ed avesse espresso voto contrario, le delibere sarebbero state comunque approvate a maggioranza, non avendo l'attore possibilità di impedirle, vista la sua esigua quota di partecipazione, esprime l'ammissione che, in effetti, l'attore non ha partecipato all'assemblea oggetto di lite che, quindi, non è stata affatto totalitaria, non potendosi sottrarre che il vizio nullità fatto valere per difetto di convocazione ed informazione, esclude la possibilità di dare rilevanza alla circostanza che, al fine di decidere sulla invalidità delle deliberazioni, si debba svolgere prova di resistenza, secondo l'argomento ripreso da parte convenuta in sede di scritture conclusive.

Così, si deve anche escludere la rilevanza delle argomentazioni spese da **B** circa il difetto di interesse all'impugnazione in quanto

l'attore non avrebbe contestato nel merito le decisioni adottate.

Come accennato, nel corso dell'assemblea del 27.6.2014 le deliberazioni sono state riadottate, a seguito di convocazione assolutamente regolare, cosicché, in applicazione analogica anche alle società a responsabilità limitata dell'art. 2379 comma 4 cc previsto in tema di nullità delle deliberazioni assembleari nelle società per azioni, posto che l'art. 2479 *ter* ultimo comma cc non richiama la disciplina della ratifica delle deliberazioni nulle ma solo la disciplina delle deliberazioni annullabili ex art. 2377 cc, deve reputarsi che non debba darsi luogo alla pronuncia di nullità, essendo cessata la materia del contendere, in quanto la nuove deliberazioni hanno sostituito quelle impugnate in modo da far venire meno i vizi di convocazione che le inficiavano.

Tuttavia, a fronte della cessazione della materia del contendere, appare necessario regolare le spese di lite in ragione del principio della soccombenza virtuale, dovendo esse rimanere a carico della società convenuta, vista l'originaria fondatezza delle doglianze mosse dal socio impugnante.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere sulle domande proposte dall'attore **A** a seguito della deliberazione dell'assemblea dei soci della conve-

sent. 12/18/16

nuta : B srl di da-
ta 27.6.2014;

2. condanna la convenuta : B
a pagare in favore dell'attore

A le spese di lite che si liquidano
in euro 927,00.= per esborsi ed euro 4.000,00.=
per compensi professionali, oltre accessori di
legge.

Venezia, li 6.10.2015

Il Presidente

Il Giudice est.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
20 MAG. 2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ELISABETTA BELLEMO

www.osservatoriodirittoimpresa.it

